

IL PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCA, FORMAZIONE E SVILUPPO
FEDERICO CAFFÈ – CORRADINO D’ASCANIO (FONDAZIONE C.R.I.F.O.S.)

AVVISA

È INDETTO UN BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 UNA BORSA DI RICERCA FINANZIATA DALLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCA, FORMAZIONE E SVILUPPO FEDERICO CAFFÈ – CORRADINO D’ASCANIO, PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGRAMMA DI RICERCA SU TEMI ATTINENTI I NUOVI MODELLI DI WELFARE E DI CRESCITA ECONOMICA

ART. 1 - Istituzione

- 1.1. È indetto un procedimento di selezione per l’attribuzione di una Borsa di Ricerca per lo svolgimento di un programma di ricerca su temi attinenti i nuovi modelli di welfare e di crescita economica, finanziata dalla Fondazione Centro di Ricerca, Formazione e Sviluppo Federico Caffè – Corradino D’Ascanio (di seguito Fondazione), da svolgersi presso una struttura accademica del polo pescarese dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, e/o presso la sede della Fondazione, e/o presso un’università straniera per un limitato periodo autorizzato dal Presidente della Fondazione medesima.

ART. 2 - Requisiti di partecipazione

- 2.1. Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale/Specialistica, conseguito presso una Università italiana.
- 2.2. I candidati non devono aver compiuto i 30 anni di età alla data del 31 dicembre 2012.
- 2.3. L’attività di ricerca sarà svolta sotto la supervisione di un Professore di ruolo in un settore scientifico – disciplinare di area economica, afferente ad una struttura accademica del polo pescarese dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

ART. 3 - Durata e importo

- 3.1. La borsa di ricerca avrà la durata di mesi 12 (dodici).
- 3.2. L’importo della borsa ammonta a €10.000,00 (Euro diecimila/00) al lordo delle ritenute di legge e sarà corrisposto dalla Fondazione in tre rate quadrimestrali, previa acquisizione

dell'attestazione di svolgimento per stati di avanzamento della ricerca da parte del Professore supervisore di cui al precedente art. 2.3.

ART. 4 - Incompatibilità

- 4.1. Il godimento della borsa di ricerca è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato.
- 4.2. La borsa sarà individuale. Il beneficiario non potrà cumularla con i proventi derivanti da attività professionali o da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo.
- 4.3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, il titolare della borsa potrà chiedere, in via eccezionale, di svolgere altri incarichi, previa autorizzazione del Presidente della Fondazione, a condizione che l'attività:
 - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal titolare della borsa;
 - non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi della Fondazione.
- 4.4. Il titolare della borsa che intenderà svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, potrà espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti.
- 4.5. Il vincitore della borsa di ricerca non potrà beneficiare dell'attribuzione contestuale di un'altra borsa dello stesso tipo, salvo specifica autorizzazione del Presidente della Fondazione su richiesta dell'interessato.

ART. 5 - Domanda di partecipazione

- 5.1. La domanda di partecipazione debitamente firmata, con tutti gli allegati dovrà pervenire alla Fondazione a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: fondazione@pescarabruzzo.it, o consegnata a mano presso la sede della Fondazione medesima in Corso Umberto I, n. 83, 65122 Pescara, entro e non oltre le ore 12.00 del 04/02/2013.
- 5.2. La domanda del candidato potrà essere redatta utilizzando gli allegati A e B al presente bando.
- 5.3. Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale e il recapito eletto ai fini del concorso e dovrà allegare fotocopia della carta d'identità e codice fiscale.
- 5.4. I portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

- 5.5. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 2, un curriculum vitae e i titoli valutabili ai fini del concorso di cui al successivo art. 6.
- 5.6. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tali documenti potranno essere prodotti in originale utilizzando solo l'allegato A, oppure - e a tal fine sarà utilizzato anche l'allegato B al presente bando - in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

ART. 6 - Attribuzione della borsa

- 6.1. I criteri di valutazione della Commissione giudicatrice saranno determinati, ai fini della valutazione globale, come di seguito indicato: fino a 50 punti per i titoli così ripartiti
- fino a 5 punti per il voto di laurea;
 - fino a 10 punti se si è dottorandi senza borsa di studio;
 - fino a 20 punti per prodotti scientifici;
 - fino a 15 punti per altri titoli di specializzazione, perfezionamento post laurea o esperienza documentata di ricerca all'estero.
- 6.2. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
- 6.3. La Commissione giudicatrice composta dal Consiglio di Amministrazione in carica della Fondazione e presieduta dal suo Presidente, valuterà il curriculum e i titoli dei candidati ed attribuirà la borsa, con giudizio insindacabile, anche dopo un eventuale colloquio, al candidato collocato primo nella graduatoria degli idonei.
- 6.4. In caso di parità di punteggio tra più candidati, quello più giovane di età verrà collocato più in alto nella graduatoria di merito e di seguito gli altri in ordine crescente di età.

ART. 7 - Decorrenza della borsa

- 7.1. La Fondazione notificherà, con apposita comunicazione al beneficiario, il conferimento della borsa di ricerca.
- 7.2. Al fine dell'attribuzione della borsa, il vincitore sarà invitato a far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
- a) dichiarazione di accettazione della borsa di ricerca;
 - b) copia del codice fiscale;

- c) dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o richiesta di autorizzazione alla Fondazione di cui al precedente art. 4.5.
- 7.3. Nel caso di rinuncia del vincitore o di risoluzione per mancata accettazione della borsa, l'assegno potrà essere conferito al candidato che è risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
- 7.4. La borsa ha decorrenza immediatamente successiva alla data di notifica del provvedimento di conferimento.

ART. 8 - Caratteristiche della borsa

- 8.1. Il conferimento di una borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà luogo a diritti di alcun genere nei confronti della Fondazione.
- 8.2. L'organizzazione e le metodologie dell'attività di ricerca e di elaborazione saranno di esclusiva pertinenza del borsista, in piena autonomia salvo il consenso del Professore Supervisore, con ogni eventuale onere e/o spesa a suo esclusivo carico.
- 8.3. La Fondazione si riserva il diritto di pubblicare l'elaborato o gli elaborati presentato/i dal borsista senza che questi possa opporre eccezioni di sorta e pretendere compensi, fermi restando ovviamente i diritti dalla legge riconosciuti all'autore.

ART. 9 - Obblighi dei borsisti

- 9.1 Il borsista dovrà provvedere al pagamento del premio assicurativo contro infortuni e responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della borsa, da notificare alla Fondazione all'avvio della sua decorrenza, o dovrà produrre la documentazione comprovante il possesso di simile copertura assicurativa di cui in precedenza.
- 9.2 Il borsista fornisce ogni informazione ai sensi del successivo art. 10.7.
- 9.3 Il borsista rimette alla Fondazione, oltre all'elaborato finale dimostrativo dello svolgimento del progetto di ricerca, almeno tre rapporti quadrimestrali sul suo stato di avanzamento. L'elaborato finale e i rapporti quadrimestrali devono essere validati dal supervisore di cui al precedente art. 2.3.

ART. 10 - Decadenza dal godimento della borsa

- 10.1 Il borsista decade dal diritto alla borsa se, entro il termine fissato, non dichiara di aver iniziato l'attività di ricerca alla data indicata nella notifica di conferimento e/o non

rappresenti alla Fondazione copia del contratto di assicurazione di cui al precedente art. 9.

- 10.2 Possono essere ammessi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca oggetto della borsa. In tal caso, il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.
- 10.3 Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30/12/971 n. 1204).
- 10.4 Colui che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovasse in servizio militare è tenuto ad esibire all'ufficio competente un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare della borsa dovrà comunque iniziare l'attività dal primo giorno del mese successivo a quello di congedo.
- 10.5 Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in oggetto non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, segnalate dal Professore supervisore o acclamate direttamente dalla Fondazione, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.
- 10.6 La Fondazione si riserva la facoltà di eseguire, nel modo che riterrà più opportuno, controlli al fine di accertare la sussistenza, nel periodo di durata della borsa, di ogni requisito previsti dal presente bando.
- 10.7 La Fondazione si riserva altresì il diritto di richiedere al borsista ogni informazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

- 11.1 Il borsista esprimerà, con la sottoscrizione di apposite dichiarazioni di cui agli allegati **A** e **B**, il consenso al trattamento dei dati comunicati alla Fondazione, ai sensi del D.lgs. n. 193/2003.

ART. 12 - Recupero titoli e documenti

- 12.1 I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro e non oltre il 28/02/2013, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla Fondazione.

12.2 Trascorso il periodo indicato, la Fondazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione del materiale suddetto.

Pescara, 17/01/2013

Il Presidente
Prof. Nicola Mattoscio